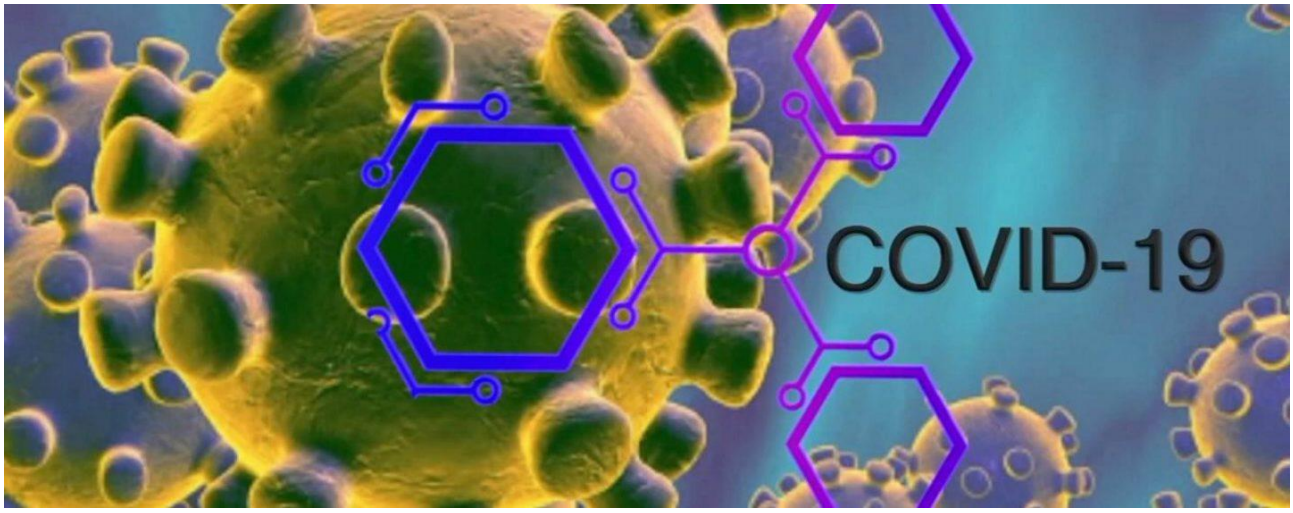


EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

PREVISIONI DEL "DL LIQUIDITÀ" IN MATERIA CONCORSUALE

Con decreto n. 23 dell'8 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell' 8 aprile 2020 (di seguito "DL"), il Presidente della Repubblica, considerata la necessità ed urgenza di attuare, tra le altre cose, misure straordinarie in materia di continuità delle imprese, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con gli altri Ministri), ha emanato una serie di misure a sostegno dell'attività aziendale nell'attuale situazione, senza precedenti, di emergenza sanitaria.

Tra queste, inserite nel capo II del DL e dunque tra le "*Misure urgenti per garantire le continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19*", trovano naturalmente spazio anche le previsioni a valere in ambito concorsuale e, pertanto, sono state indicate le "novità" riguardanti anche le procedure fallimentari e concordatarie (o di ristrutturazione del debito).

In particolare, sul tema, si evidenzia preliminarmente come l'emergenza epidemiologica abbia determinato la necessità di posticipare l'entrata in vigore del c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", normativa che prevede notevoli modifiche dell'attuale "sistema" concorsuale.

L'art. 5 del DL, in merito, dispone infatti quanto segue: "*All'art. 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (NDR. Codice della Crisi) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2*".

Con un unico comma, dunque, il DL chiarisce in modo inequivoco come l'applicazione della nuova normativa in ambito fallimentare - tesa a rivedere profondamente e sostanzialmente la disciplina di cui al RD n. 267/1942 – sia destinato a slittare definitivamente, salvi futuri ulteriori aggiornamenti, al **1 settembre 2021**.

Si tratta pertanto di un differimento dettato dalla contingenza ma, a nostro parere, l'emergenza ha solo accelerato un processo di rinvio dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi che, comunque, era già nell'aria.

Naturalmente il rinvio non riguarda le disposizioni del D. lgs n. 14/2019 già entrate in vigore che interessano principalmente gli assetti organizzativi delle imprese, la responsabilità degli amministratori e la nomina degli organi di controllo (di cui abbiamo già dato evidenza con un contributo sul nostro sito www.ricciavvocati.com[1], al quali pertanto, per ogni approfondimento sul tema, ci permettiamo di rimandare).

Quanto invece alle **procedure concorsuali già in atto** (sia concordatarie che di ristrutturazione del debito) è l'art. 9 del DL a dare evidenza degli interventi principali in materia.

Il primo comma dell'art. 9 prevede che: "*i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi*."

Vi è dunque una automatica estensione di sei mesi per l'adempimento dei **concordati e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza da fine febbraio 2020 alla fine dell'anno 2021).**

Per quanto riguarda invece i **concordati e gli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020**, sempre l'art. 9 del DL prevede che il debitore possa presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, un'istanza al Tribunale per la concessione di un termine, che non potrà essere superiore a 90 giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.) Viene altresì specificato che "*il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile*".

L'istanza sarà dichiarata inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale si è già tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite nell'art. 177 l.f.

Il DL prevede inoltre la possibilità per il debitore (che ha presentato istanza di concordato preventivo/accordo di ristrutturazione) di modificare i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione tramite memoria (contenente l'indicazione dei nuovi termini) che può essere depositata sino all'udienza fissata per l'omologa. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. In merito, l'art. 9 così prosegue: "*Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 180 o*

[1] Specificamente ai link https://ricciavvocati.com/recenti-modifiche-al-codice-civile-in-tema-di-impresa/ e https://ricciavvocati.com/segue-recenti-modifiche-al-codice-civile-in-materia-di-impresa/

182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze."

Quanto invece ai **concordati con riserva**, il debitore, che ha già ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 161, comma sesto, L.F. e che sia stato già prorogato dal Tribunale, può prima della scadenza del predetto termine, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sempre fino ad un massimo di novanta giorni, e questo anche qualora fosse già stato depositato un ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Per poter ottenere tale proroga risulta tuttavia necessario che l'istanza indichi in modo specifico gli elementi che rendono necessaria la concessione di detta proroga con puntuale riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID- 19. Il Tribunale dunque, ricevuta tale istanza e acquisito il parere del Commissario giudiziale (se nominato), concederà la proroga solo laddove ritenga che l'istanza si basi "*su concreti e giustificati motivi. Si applica l'art. 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*" (art. 9, comma 4, DL).

L'istanza prevista per i concordati c.d. con riserva può essere presentata anche dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 182 – *bis*, comma settimo, LF. "*Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis. comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quanto ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per addivenire ad un accordo di ristrutturazione*" con le maggioranze previste per legge (art. 9, comma 5, DL).

In definitiva, dunque, le previsioni dettate dall'art. 9 mirano sostanzialmente a concedere al debitore un arco temporale maggiore per lo "svolgimento" delle procedure concorsuali attivate, al fine di sopperire, di concerto con le altre disposizioni, alla forzata sospensione conseguente all'emergenza epidemiologica.

E, con il medesimo spirito, è da interpretarsi anche la previsione dell'art. 10 del DL recante "*Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza*".

L'art. 10 prevede infatti che tutti i ricorsi presentanti ai sensi dell'art. 15 l.f. e dell'art. 195 l.f. nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 siano **improcedibili**.

Ciò vuol dire che tutte le istanze per la dichiarazione di fallimento depositate nell'arco temporale individuato dal DL non saranno esaminate, o meglio, non potranno determinare il fallimento del soggetto "interessato" (ricorrente o meno), stante per l'appunto la non procedibilità della domanda.

In altri termini dunque e nel concreto, fino al 30 giugno 2020 (e salvo proroghe) non sarà possibile depositare istanze di fallimento (né in proprio né in qualità di creditori).

Unica deroga è quella prevista dal secondo comma dell'art. 10 del DL secondo il quale "*le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.* (ndr: provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento)".

L'art. 10 infine conclude disponendo che "*quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo*

di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli art. 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267."

* * *

Ciò esposto, si riassumono dunque schematicamente i principali interventi del DL "Liquidità":

ARTICOLO	ARGOMENTO	PREVISIONI
Art. 5	Differimento dell'entrata in vigora del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019).	Entrata in vigore nuovo Codice della Crisi d'impresa rinviata al 1.9.2021 ad eccezione delle norme del d.lgs n. 14/2019 già in vigore.
Art. 9	Disposizioni in materia di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione.	- i termini di adempimento dei concordati e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo 23.2.20 e 31.12.2012 sono prorogati di sei mesi; - per i concordati e gli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, un'istanza al Tribunale per la concessione di un termine per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o nuovo accordo di ristrutturazione (termine non superiore a 90 giorni); - possibilità per il debitore (che ha presentato istanza di concordato

		preventivo/accordo di ristrutturazione) di modificare i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione (fino ad un massimo di 6 mesi); - il debitore che ha ottenuto la concessione di un termine ex art. 161, comma sesto, l.f., già prorogato, può formulare istanza di ulteriore proroga (purché motivata) fino a 90 giorni anche se c'è pendente un'istanza di fallimento; - l'istanza di proroga può essere presentata anche dal debitore che ha ottenuto i termini *ex* art. 182 bis, settimo comma, l.f..
Art. 10	Disposizioni in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.	Improcedibilità dei ricorsi presentanti ai sensi dell'art. 15 l.f. e dell'art. 195 l.f. nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

** *** **

Il presente documento non costituisce parere legale o consulenza professionale ed è aggiornato alla data 15 aprile 2020. Il materiale contenuto nel presente documento è dunque inteso ed è fornito esclusivamente a livello informativo e non esclude pertanto il necessario esame di ciascun caso concreto. Tutti i diritti riservati.